

Codice XST012

D.D. 27 gennaio 2017, n. 66

Accordi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti Programmazioni precedenti, relativamente alle domande di pagamento - approvazione schema di convenzione e provvedimenti per la stipula.

Con DGR n.94-3832 del 4 agosto 2016 la Giunta regionale ha approvato disposizioni operative ai fini della stipula di accordi tra l'Agenzia regionale piemontese per le Erogazioni in Agricoltura e le varie strutture regionali contraenti, allocate nelle diverse Direzioni regionali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni, relativamente alle domande di pagamento.

Il provvedimento citato stabilisce che gli accordi devono consentire all' ARPEA, organismo pagatore regionale, di rispettare i criteri e le condizioni sulla base dei quali lo stesso è stato riconosciuto quale organizzazione che offre garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti prelevati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Tenuto conto di tali specificità, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili, il provvedimento stabilisce che:

- a) in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, e dei regolamenti comunitari, spetterà all'ARPEA l'identificazione dei procedimenti amministrativi in capo all'Ente stesso, i cui compiti vengono delegati ai Settori regionali, nonché l'individuazione del responsabile del procedimento e la fissazione dei termini di durata;
- b) gli accordi che contengono la delega alla statuizione della procedura di assegnazione degli aiuti devono indicare il riparto delle responsabilità tra il delegante e il delegato;
- c) qualora gli accordi contemplino la delega di compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento, a cui è equiparata la domanda di acconto, ex articolo 6, punto 1 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), la delega dovrà definire puntualmente i compiti in capo al delegato e quelli residuali che restano ad ARPEA. L'adempimento delegato si concluderà con la formulazione, da parte del Settore regionale, di una proposta – di pagamento o di rifiuto o di recupero - che dovrà essere conclusivamente determinata dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, il quale fisserà l'esatto importo da erogare o da recuperare nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento n. 907/2014 allegato I, articolo 1, lettera A;
- d) ai fini della definizione dei compiti delegabili ai Settori regionali, occorre tenere conto che, allorché la domanda di sostegno contenga tutti gli elementi necessari a determinare sia l'ammissione al sostegno sia l'importo da erogare al beneficiario, e la normativa applicabile non impegni il beneficiario alla presentazione di una successiva domanda di pagamento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni approvate con la DGR n.94-3832, la domanda di sostegno deve essere istruita e trattata come domanda di pagamento;
- e) qualora gli accordi prevedano la delega di compiti concernenti l'esecuzione di controlli, dovranno essere definite in modo puntuale le informazioni che sono necessarie per l'Organismo pagatore regionale ARPEA, i relativi documenti probanti giustificativi, nonché

i termini entro i quali devono essere forniti. E' fatta salva la funzione di vigilanza dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 Allegato I, articolo 1, lettera C, alinea vi), sulla base della quale ARPEA potrà sempre procedere alla ripetizione del controllo delegato;

- f) gli accordi dovranno contenere la dichiarazione di responsabilità dell'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea ii), nonché la dichiarazione di garanzia resa dall'Organismo pagatore regionale ARPEA di cui al Regolamento n. 907/2014 – Allegato I, punto 1, lettera C, alinea iv);
- g) gli accordi dovranno indicare che gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 del d. legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” restano in capo all'Organismo pagatore regionale ARPEA.

Tali disposizioni stabiliscono inoltre che ulteriori integrazioni e definizioni che si rendessero necessarie, nel rispetto dei criteri sopra enunciati, sono demandate all'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo rurale 2014–2020 della Regione Piemonte.

A seguito di tali disposizioni si è avviato un confronto con ARPEA, a conclusione del quale si è addivenuti alla definizione di uno schema di convenzione, che in allegato fa parte integrante della presente determinazione (allegato 1);

Preso atto della determinazione di ARPEA n. 25 del 25 gennaio 2017 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo della Regione conseguente all'assunzione delle competenze, prima in capo alle Province e alle Comunità montane in materia di Programma di sviluppo rurale regionale - L.R. n. 23/2015;

La Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo”, con riferimento alla declaratoria delle competenze assegnate, è interessata alla delega per quanto riguarda le misure di cui all'allegato elenco (allegato 2), parte integrante della presente determinazione;

Tutto ciò premesso:

visto l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)*” che prevede che siano riallocate in capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima) nonché quelle già esercitate dalle Comunità montane in materia di agricoltura. All'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento;

vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 “*L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi*”

dell'art. 11” con la quale è stata fissata la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal primo gennaio 2016;

considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-4193 del 14 novembre 2016, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, nelle more del perfezionamento del processo di riordino delle funzioni riallocate, ha istituito cinque strutture temporanee dirigenziali alle quali ascrivere le funzioni oggetto di riallocazione da svolgere a livello territoriale;

considerato che relativamente all’ambito territoriale della provincia di Cuneo quale struttura organizzativa incaricata allo svolgimento dei compiti sopra precisati è stata individuata la “struttura temporanea dirigenziale AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO” a partire dal 01/12/2016 sino al 31.12.2017, prorogabile qualora necessario e, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 23 – 4314 del 05/12/2016 ha conferito l’incarico di responsabile *ad interim* della Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo” al Dr Paolo Balocco;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e il D.lgs 159/2011;

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 “*Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013*” Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 “*D.lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione*”.

vista la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3.8.2016 “*D.Lgs. 25/5/2016, n.97. Prime indicazioni operative*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14,

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- con riferimento alle considerazioni svolte in premessa, di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, da sottoscrivere tra l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e la Regione Piemonte

– Struttura temporanea XST012 “Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo”, relativamente alle domande di pagamento) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e precedenti programmazioni e di provvedere alla sottoscrizione di tale atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r.22/2010 ed ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D. lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente
BALOCCO PAOLO

Allegato

**CONVENZIONE per la delega di attività
dell'organismo pagatore nell'ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020**

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni
in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA),
organismo pagatore regionale (Decreto MIPAAF di
riconoscimento del 25/01/2008), rappresentata dal
Direttore, dr. Valter Galante domiciliato ai fini
della presente convenzione presso la sede
dell'ARPEA;

E

La Regione Piemonte - Struttura temporanea
XST012 - Agricoltura del territorio della
Provincia di Cuneo (di seguito denominato
Organismo delegato), rappresentato dal Dirigente
dr. Paolo Balocco, domiciliato ai fini della
presente convenzione presso la sede della
struttura.

PREMESSO CHE:

l'ARPEA, istituita con legge regionale 21 giugno
2002, n. 16 e successive modificazioni ed

integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, organismo pagatore regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR; il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 all'art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo

delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è il provvedimento *"recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio"* e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 1310/2013 *"che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante *"modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo*

regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006)
e il regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l'attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale" e s.m.i;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della
Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento
"che integra talune disposizioni del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie" e s.m.i;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
della Commissione del 17 luglio 2014 è il
provvedimento "recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità"*

- il Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare alla lett. c) per cui la "Delega" deve soddisfare il rispetto di determinate condizioni che devono comportare :

- un accordo scritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato che deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- il permanere in capo all'organismo pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi , nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;
- la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione europea;
- la garanzia da parte dell'organismo pagatore che il delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
- la conferma esplicita del delegato all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;
- la verifica periodica da parte dell'organismo pagatore volta ad accertare che l'attività

delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione europea

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza";
- il Regolamento (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.; La Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la " *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*" stabilisce, in particolare al Capo III, le " *Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale*" e al Capo IV le " *Disposizioni finali*" applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le " *Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità*" (art. 22) applicabili dalle Regioni e le " *Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale*" (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'Organismo Pagatore;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti " *Gli anticipi e le cauzioni*", la

"Delega di funzioni" e il "Recupero dei crediti" e il "Registro dei debitori"

- la determinazione dell' ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la determinazione di ARPEA n. 155 dell'03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l'ARPEA;

- la determinazione di ARPEA n. 25 del 25 gennaio 2017 con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento delle misure del PSR 2014-2020. Dette convenzioni vengono stipulate con i diversi organismi regionali, stante il nuovo assetto organizzativo della Regione conseguente all'assunzione delle competenze, prima in capo

alle Province e alle Comunità montane in materia di Programma di sviluppo rurale regionale - L.R. n. 23/2015;

- con determinazione n. XXX del XXXXX la Struttura temporanea XST012 - Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo ha approvato lo schema di convenzione e assunto provvedimenti per la stipula;

Preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione:

- *"domanda di sostegno", si intende "una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013" di competenza dell'Autorità di Gestione;*
- *"domanda di pagamento" si intende "una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013" di competenza dell'Organismo pagatore;*

- *"Procedure in caso di debiti"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di debiti'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
- *"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in materia di anticipi e cauzioni'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

- "Controlli" relativi al FEASR e ai fini della presente convenzione si intendono i controlli eseguibili sulle *domande di pagamento* nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, attraverso l'espletamento dei controlli di seguito:

I controlli istruttori comprendono:

Controlli amministrativi controlli formalizzati e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comportano:

- i "controlli documentali";

- i "controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo - SIGC";
- i "controlli informatici" eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
- la verifica dei documenti presentati;
- la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari";
- le "visite sul luogo dell'operazione" (in situ) finalizzate a "verificare visivamente che l'investimento sia stato portato a termine" per le "misure a investimento", fermo restando che "almeno una <visita sul luogo dell'operazione > deve essere eseguita prima del pagamento finale", salvo quanto previsto dall'art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2016

Controlli in loco :

- per le "misure a superficie" si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati da ARPEA, per verificare "tutti gli impegni e gli obblighi di un

beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita", tenuto conto che "gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare";

- per le "misure non connesse alle superfici e agli animali" (investimenti, misure strutturali, o immateriali e trascinamenti), si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione", presso i beneficiari selezionati dall'ARPEA , allo scopo di verificare l'ammissibilità dell'intervento, gli impegni e gli ulteriori obblighi necessari al riconoscimento del sostegno.

Controlli ex post il cui campione è selezionato da ARPEA su operazioni connesse agli investimenti per verificare "il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento UE n.

1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale".

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le Parti

CONVENGONO e STIPULANO

ART. 1

(Oggetto della delega)

1. L'ARPEA delega all'Organismo delegato l'esecuzione delle attività come in appresso specificato:

a) *l'istruttoria delle domande di pagamento* che comporta, l'esecuzione delle *'Procedure di autorizzazione delle domande'* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014. Nell'attività istruttoria sono compresi i controlli amministrativi propri di tale fase autorizzativi come descritti e definiti in premessa.

b) *la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni in

conformità di quanto previsto dall' Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;

c) *la contestazione addebiti* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *'Procedure in caso di debiti'* del Regolamento (UE) n. 907/2014. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica e la determinazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni inerenti il procedimento amministrativo come regolamentate dall' ordinamento dell'organismo delegato e

mediante apposite procedure impartite da ARPEA anche a seguito dell'aggiornamento del Manuale delle procedure di recupero di ARPEA (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

d) *i controlli in loco*, da eseguirsi presso i beneficiari mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

e) *i controlli ex post*, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA e/o presenti nei manuali procedurali.

Detti controlli devono eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del campione all'Organismo delegato.

Il dettaglio delle attività delegate è riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

ART. 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il permanere dell'operatività dell' Organismo delegato, fissata al 31.12.2017, salvo proroghe.

2. Il recesso anticipato deve essere comunicato formalmente ad ARPEA entro il 30 giugno 2017.

3. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

4. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione, come pure le modalità di espletamento delle attività delegate .

ART. 3

(Dichiarazioni e obblighi dell'Organismo
delegato)

1. L'Organismo delegato con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *manuali* e nelle *istruzioni operative* di riferimento di ARPEA.

2. L'Organismo delegato, dichiara altresì di obbligarsi, ad eseguire le attività specificate nell'Allegato 1.

ART. 4

(Istruttoria modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria saranno controllati i criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, il rispetto degli impegni assunti, il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di ARPEA).

2. Il procedimento istruttorio si completerà con l'inserimento del beneficiario in un elenco, approvato con l'emanazione di un provvedimento dell'ordinamento del settore, contenente le proposte di liquidazione e la trasmissione dell'elenco stesso ad ARPEA.

3. Tali operazioni saranno eseguite utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAP.

4. L'avvio delle attività istruttorie coinciderà con l'apertura del sistema informatico per tale fase. L'istruttoria si chiuderà formalmente entro 180 giorni dall'avvio.

5. L'istruttoria delle domande di pagamento anticipo si chiuderà entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase .

Art. 5

(Controlli)

1. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Visita in sito*: deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento ammesse, salvo diversa prescrizione derogatoria di ARPEA e per fattispecie definite. E' finalizzata alla verifica della realizzazione dell'intervento richiesto a premio e della sua coerenza con le spese dichiarate dal beneficiario. Deve essere eseguita prima della chiusura dell'istruttoria e

comunque prima della determinazione del premio. L'Organismo delegato deve chiudere i controlli immettendone le risultanze sul sistema informativo, secondo le istruzioni operative stabilite da ARPEA. I termini della visita in sito sono ricompresi nei termini istruttori.

- *Controllo in loco*, L'ARPEA notifica all'Organismo delegato il campione delle domande di pagamento da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5 % della spesa erogata nel corso dell'anno solare di riferimento. Il controllo in loco può essere eseguito in concomitanza con la visita in sito o successivamente purchè, sia eseguito da diverso soggetto rispetto agli istruttori . Il controllo in loco deve essere chiuso con formale notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di ARPEA. Qualora il controllo in loco sia eseguito nel corso dell'istruttoria i termini dell'istruttoria sono sospesi una e una sola volta

e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

2. Relativamente alle procedure dei controlli per le misure a superficie e animali non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti) è prevista:

- *Controllo in loco*: l'ARPEA notifica all'Organismo delegato il "campione" delle "domande di pagamento" da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5% del totale delle domande presentate nella campagna di riferimento. Il controllo in loco deve essere eseguito nel rispetto della separazione delle singole fasi, quindi da diverso soggetto dagli istruttori, nel rispetto della calendarizzazione dei singoli impegni e deve comunque essere chiuso entro 90 giorni dalla data di comunicazione da parte di ARPEA del campione.

Tale attività può prescindere dall'apertura dell'istruttoria che però deve tenere conto

degli esiti dei controlli di ammissibilità superficiali eseguiti da Agea o altro organismo incaricato da ARPEA.

Art. 6

(Impegni dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato si impegna:

- ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;
- a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con Particolare riferimento alla separazione della funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;
- ad impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate per l'esecuzione

delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. Del. (UE) 907/2014 e a comunicare ad ARPEA il nominativo , le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli, ALL.3;

- a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate ,descritte nell'allegato 1 annesso alla presente Convenzione e nei manuali procedurali di ARPEA. L'Organismo delegato è pienamente responsabile nei confronti dell'ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività delegate.

ART. 7

(Interscambio dei dati)

1. L'ARPEA e l' Organismo delegato si impegnano allo scambio via telematica dei dati delle *domande* utili alla gestione delle informazioni delle richieste di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati

concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

2. A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

3. Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

ART. 8

(Verifica delle attività)

1. Per quanto attiene alle attività oggetto di delega, l'Organismo delegato, anche ai fini della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei "*controlli di secondo livello*" previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'ARPEA; si impegna altresì a supportare i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dall'Area Controllo Interno.

3. L'Organismo delegato si impegna altresì a ottemperare ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la

documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e/o la riverifica delle attività di controllo svolte dall'Organismo delegato.

ART. 9

(Manuali, procedure e controlli)

1. L'Organismo delegato conferma che:

a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, applicherà i manuali , le ulteriori procedure e controlli redatti da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al *recupero dei crediti* derivanti dall'applicazione del PSR 2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

2. Le Parti potranno elaborare o approvare, d'intesa tra loro, ulteriori documenti utili alla

corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione.

3. L'adozione della manualistica e delle procedure inerenti l'attività delegata sarà preventivamente sottoposta e condivisa dall'Organismo delegato.

ART. 10

(Conflitto d'interessi)

1. L'Organismo delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse nello svolgimento delle attività delegate e si impegna a trasmettere ad ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. L'Organismo delegato si impegna inoltre a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante l'impegno alla segnalazione (All. 3).

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di

pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle seguenti situazioni:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

ART. 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

1. Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. Linea Diretrice n. 10.10.2016.

ART. 12

(Oneri aggiuntivi)

1. Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 13

(Responsabilità)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, garantiscono che queste si conformano alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale in tal senso l'Organismo delegato redige, altresì la relazione annuale dell'attività.

2. Qualora, a seguito di "verifiche di conformità", "audit finanziari" o "inchieste ad hoc" svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino "rettifiche

finanziarie" sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'ARPEA, quest'ultima si rivarrà sull'Organismo delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

ART. 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito. In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 l'ARPEA, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente convenzione, l'Organismo delegato deve rispettare

i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 15

(Attività aggiuntive)

1. Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione saranno oggetto di specifici Accordi di volta in volta formalizzati.

ART. 16

(Tavolo di coordinamento PSR)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sarà istituito, un Tavolo di coordinamento PSR i cui componenti saranno designati dalla Direzione Agricoltura e da ARPEA. La composizione, il funzionamento e le specifiche attribuzioni saranno definite con provvedimento regionale.

2. Potranno intervenire alle riunioni tecnici/esperti di volta in volta invitati alle sedute.

3. Obiettivi di lavoro di tale tavolo sono:

a) monitoraggio continuo dell'attività degli organismi delegati;

b) risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;

c) ripartizione delle pratiche in relazione ai carichi di lavoro di ogni Organismo delegato;

d) consultazione preventiva all'emanazione dei bandi;

e) disamina delle bozze dei bandi laddove prevedano dispositivi che comportano lo svolgimento di attività di cui alla presente convenzione .

ART. 17

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. L'Organismo delegato si conforma, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

2. Ai sensi del predetto provvedimento, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

3. L'Organismo delegato comunica ad ARPEA il nominativo del responsabile del trattamento interno dei dati.

ART. 18

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

1. Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- a) la posta elettronica certificata (PEC);
- b) la posta elettronica ordinaria aziendale;
- c) la pubblicazione sul SIAP.

ART. 19

(Clausole finali)

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 20

(Allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati

Allegato 1 - Tabella delle competenze;

Allegato 2 - Elenco Misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale;

Allegato 3 - Dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura

(ARPEA)

Il Direttore

dr.Valter Galante

(firma digitale)

Regione Piemonte - Struttura temporanea XST012 -

Agricoltura del territorio della Provincia di

Cuneo

Il Dirigente

dr. Paolo Balocco

(firma digitale)

allegato 2

Misure PSR 2014-2020	Attività delegata
1	X
2	X
3	X
4	X
5	X
6	X
7	
8	
10	X
11	X
12	
13	X
15	
16	
19	
20	
113	X
Misure PSR 2007-2013	
111	X
112	X
114	X
121	X
123	
124	
125	
132	X
133	
211	X
214	X
215	X
216	X
221	
226	
227	
311	X
313	
322	
323	
F (PSR 2000-2006)	X
H (PSR 2000-2006)	
Reg. 2078	X
Reg. 2080	